


Primiero San Martino di Castrozza, lì 8 giugno 2016.

Al Sindaco del Comune
di Primiero San Martino di Castrozza
SEDE.



Interpellanza ex art. 19 del vigente Regolamento del C.C. in merito agli incarichi professionali svolti dal Sindaco ing. Daniele Depaoli a favore dell'Ente.

Con deliberazione n. 101 dd. 30.07.2015, la Giunta comunale dell'ex Comune di Transacqua ha affidato all'allora Sindaco dell'ex Comune di Fiera di Primiero, ing. Daniele Depaoli, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori di pavimentazione di Piazza Municipio e via Angelo Tissot. Il corrispettivo è stato determinato in € 2.968,17, oltre gli accessori di legge.

L'incarico è stato conferito con affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ricorrendone i presupposti (c.d. 'sotto soglia') di cui alla L.P. 23/90.

L'esecuzione delle opere, da compiersi in due stralci funzionali, è stata affidata alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. la quale si è impegnata all'ultimazione dei lavori entro 116 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna. Quest'ultima è avvenuta il 25 gennaio 2016. Il contratto di cottimo, sottoscritto dall'Ente in data 17.12.2015, ha stabilito a favore della ditta appaltatrice dei pagamenti con cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ed il saldo finale ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, da emettersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ex artt. 25 e 28, Co. 1°, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Alla data odierna la pavimentazione risulta completata, seppure non risulti ancora emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori e, per l'effetto, non ancora effettuato il saldo finale alla Fiemme Porfidi S.r.l.. Risulta invece emessa, in data 4 maggio 2016, la fattura del Coordinatore per la Sicurezza, ing. Daniele Depaoli, nei confronti del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nel frattempo succeduto all'ex Comune di Transacqua.

La vicenda, come sopra brevemente riassunta, pone l'occasione per affrontare ad inizio di legislatura un aspetto di legalità che, sebbene disciplinato dal Legislatore ed avvertito dall'opinione pubblica in maniera profonda, non ha sino a qui trovato nella pratica quotidiana delle nostre Amministrazioni un puntuale rispetto. Mi riferisco agli incarichi professionali conferiti dai Comuni o dalle società da questi partecipate a quei professionisti che, allo stesso tempo, sono Amministratori pubblici o ricoprono altrimenti incarichi di natura pubblica.

Il fenomeno trova rilevanza sotto il duplice aspetto: a) quello del conflitto d'interesse, e b) quello del divieto del cumulo di incarichi retribuiti a favore degli Amministratori.

Sotto il primo profilo, il sottoscritto consigliere ricorda di aver espressamente richiesto, in sede di convalida, sia al Sindaco che ai neoeletti Consiglieri, se sussistessero eventuali situazioni di incompatibilità in ragione di rapporti professionali in corso con la Amministrazione. Riferendomi al Sindaco, avevo in particolare posto il quesito se i lavori per i quali gli era stato conferito l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza risultassero formalmente conclusi, ottenendo dall'interessato una sdegnata conferma.

Le successive verifiche presso gli Uffici comunali hanno confermato il contrario.

Vale la pena ricordare che tra le cause di incompatibilità c.d. 'd'interesse' poste a carico del Consigliere comunale (ed *in primis*, del Sindaco) dal Legislatore (art. 63, co. 1°, n. 2 del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, recepito nel DPR n. 1/2005, n. 1/L e s.m.) rientrano tutte le prestazioni d'opera, anche professionale, che potrebbero dar luogo ad un conflitto, sia pur potenziale, tra gli interessi di coloro che hanno posto in essere con l'Ente un rapporto giuridico e quelli dell'Ente medesimo. La 'ratio' della causa di incompatibilità risiede *"nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità"* (Cass., sez. I°, 16.01.2001, n. 550). E' l'eterno problema della confusione tra controllore e del controllato, che il Legislatore mira ad impedire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento a cui deve informarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Dalla documentazione fornita dagli Uffici comunali risulta che alla data di deposito della candidatura a Sindaco dell'ing. Depaoli, il rapporto professionale tra quest'ultimo ed il Comune di Primiero San Martino di Castrozza era certamente in corso (vd. fattura di saldo n. 004 dd. 4.05.2016); risulta, altresì, e che l'appalto conferito alla Fiemme Porfidi S.r.l. - in esito al quale è stato conferito l'incarico professionale *de quo* - è a tutt'oggi pendente. Infatti, non è ancora stato saldato il compenso alla ditta appaltatrice e, comunque, non è stato emesso il certificato di regolare esecuzione delle opere approvato dall'Ente. Come i giudici di legittimità hanno ripetutamente sostenuto, tali circostanze non permettono di superare il potenziale conflitto d'interessi, il quale è configurabile anche in relazione ad opere pubbliche ultimate (cfr. per tutte Cass. n. 7063/1992).

Per quanto attiene il diverso profilo del divieto di cumulo di incarichi retribuiti a favore di Amministratori, corre l'obbligo di richiamare la disposizione contenuta nell'art. 5, Co. 5°, del D.L. n. 78/2010, la quale così recita: *"Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta"*. Il principio di gratuità introdotto dal Legislatore risponde alla 'ratio' di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso il risparmio della spesa corrente l'equilibrio della finanza pubblica complessiva (cfr. C. Cost. n. 151/2012). Come si vede, la finalità della riduzione dei costi degli apparati politici porta all'esclusione della possibilità che si verifichi una impropria commistione tra incarichi retribuiti conferiti da organi politici a soggetti che, pur qualificati sul versante tecnico, possano in pari tempo rivestire, sia pure in un Enti diversi, una carica politica.

La riserva è stata, da ultimo, ribadita dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che, con propria pronuncia n. 11 del 18 marzo 2016, ha fissato il seguente principio di diritto: *"La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato"*.

Nelle motivazioni alla sentenza della Magistratura contabile si legge che *"il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questa duplice 'ratio' normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l'amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall'ente presso il quale la persona in questione sia eletta. La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese ed i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni,*

dunque, non possono non essere consapevoli della tendenziale gratuità dell'incarico a tale soggetto dalle amministrazioni stesse".

Alla luce di quanto sopra, l'incarico conferito il 30 luglio 2015 dalla Giunta dell'ex Comune di Transacqua all'ing. Daniele Depaoli, che all'epoca ricopriva la carica di Sindaco dell'ex Comune di Fiera di Primiero, avrebbe dovuto avere *ab origine* natura gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese.

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere

INTERPELLA

Il Sindaco per conoscere:

1. Per quali motivi, nella prima seduta del Consiglio comunale tenutasi il 23 maggio u.s., ha affermato che il contratto d'appalto per la pavimentazione di Piazza del Municipio e di via Angelo Tissot a Transacqua era concluso e che, comunque, non sussistevano a suo carico motivi di incompatibilità in riferimento all'incarico di Coordinatore per la Sicurezza conferitogli in via diretta e senza previo confronto concorrenziale dalla Giunta comunale dell'ex Comune di Transacqua con deliberazione n. 101 dd. 30.07.2015;
2. Alla luce della documentazione sopra richiamata e della situazione soggettiva ed oggettiva esistente alla data del deposito della sua candidatura a Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quali iniziative intende assumere il Sindaco in ordine alla supposta incompatibilità rilevata;
3. Qualora si dovesse provare l'insussistenza a suo carico una fattispecie di incompatibilità giuridica per la vicenda sopra richiamata, non ritiene il Sindaco che la questione si ponga quantomeno sul piano politico in quanto le dichiarazioni fornite nel corso del Consiglio comunale di convalida del 23 maggio u.s. difettavano di trasparenza e non rispondevano alla realtà dei fatti, come risultante in atti;
4. Atteso il principio di gratuità affermato dall'art. 5, co. 5°, D.L. n. 78/2010, perché nella sua duplice qualità di (allora) Sindaco dell'ex Comune di Fiera di Primiero e di tecnico incaricato al Coordinamento per la Sicurezza nell'appalto delle opere di pavimentazione di Piazza del Municipio e di via Angelo Tissot, a Transacqua ha convenuto con l'ex Comune di Transacqua un corrispettivo di € 2.968,17, oltre gli accessori di legge, in applicazione delle tariffe professionali correnti, seppure ridotte dello sconto d'uso, e non il mero rimborso delle spese;
5. Nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, successore a titolo universale dell'ex Comune di Transacqua, quali iniziative intende assumere per il recupero delle maggiori somme versate dall'Ente al Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 101 dd. 30.07.2015.

Si richiede l'inserimento all'OdG del prossimo Consiglio comunale.


Paolo Simion

